

MESSA IN SERVIZIO DI UN'ATTREZZATURA O DI UN INSIEME IN PRESSIONE: COME INTERPRETARE L'ARTICOLO 4 E L'ARTICOLO 6 DEL D. Lgs 329/04?

Chi fa cosa? E perché? E come? Sembra un incubo. In realtà possiamo cavarcela in qualche modo. O almeno ci proviamo.

Oggi ci concentriamo su un argomento che rischia di togliere il sonno a qualcuno, almeno a chi possiede nella propria azienda una nuova apparecchiatura a pressione, soggetta quindi alla direttiva PED 97/23/CE.

Facciamo una piccola premessa sulle definizioni date nel D. Lgs. 93/2000, il Decreto attuativo della Direttiva PED in Italia; qui vengono definite (art. 1) “attrezzature a pressione” i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili... insomma praticamente tutto quello di cui può essere composto il macchinario che usiamo.

“L'insieme” invece è un numero X di attrezzature che costituiscano un “tutto” funzionante. Molto bene.

Ora, partendo dal presupposto che questo particolare tipo di attrezzature richiede una verifica di prima installazione (oltre alle verifiche periodiche, ma in questo frangente non ci interessano) ci chiediamo: come dobbiamo muoverci? Spulciando qua e là tra direttive, relazioni, guide e quant'altro, a parte un gran mal di testa siamo riusciti a rimediare una risposta che sembra soddisfacente.

Chiediamoci chi installa la macchina. Abbiamo due possibilità:

Prima installazione di un'attrezzatura a pressione

- Il fabbricante della macchina;
- L'utilizzatore o un Terzo incaricato.

Facciamo l'ipotesi più semplice ora, cioè quella di una macchina nuova, quindi con Marchio CE di conformità. Il DM 329/04 dice, nell'art. 4, comma 1, che:

“Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.”

Possiamo quindi affermare che la verifica di messa in servizio sarà obbligatoria solo per utilizzatore o terzo incaricato qualora installino autonomamente l'attrezzatura / insieme in pressione, e questo passaggio deve essere necessariamente fatto prima della Dichiarazione di Messa in Servizio. Il fabbricante che installi l'attrezzatura/insieme può invece predisporre direttamente la Dichiarazione.

Nel caso in cui l'attrezzatura (o l'insieme) non sia Marcata CE, l'installazione può essere effettuata solo dal fabbricante, in quanto, essendo responsabile del proprio prodotto, dovrà preoccuparsi di eseguire una Valutazione di Conformità CE, in seguito alla quale (dopo esito positivo ovviamente), si potrà procedere con la Dichiarazione di Messa in Servizio.

Lo stesso discorso vale per attrezzature / insiemi che siano da assemblare prima di essere installati, i passaggi sono esattamente uguali.

Prima installazione di un'attrezzatura a pressione

Chi avvisiamo? Gli enti preposti alla verifica ovvero INAIL (che farà la verifica di primo impianto) e la ASL (che si occuperà delle verifiche periodiche successive), così come stabilito nell'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 329/04, nel quale si trova anche un elenco esatto dei documenti da produrre:

- 1. l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;*
- 2. una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;*
- 3. una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso;*
- 4. il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta;*

Prima installazione di un'attrezzatura a pressione

5. *un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.*

Ing. Andrea Addabbo